

ID. 1476392

Pratica: 2024/05 01/000016

Lugo, 03/02/2025

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 82

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI RAVENNA N. R.G. 2478/2024 - PROPOSTO DA OMISSIS CONTRO COMUNE DI CONSELICE E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 63/2024 EMESSA DAL GIUDICEDI PACE DI LUGO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA CIG B56C255D5D E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso che :

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- con deliberazione del Consiglio del Comune di Conselice n. 11 del 07/04/2011, è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano Lugo, Massa Lombarda, e Sant'Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alla Polizia Locale, con istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Romagna;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 21 aprile 2011, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno per il conferimento delle funzioni relative alla Polizia Locale, con istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Romagna;
- la convenzione è stata sottoscritta in data 11/05/2011 rep. n. 149;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio n.73 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027";
- delibera di Consiglio n. 74 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 - D.Lgs n. 126/2014)";
- delibera di Giunta n. 191 del 19/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 (ART. 169 D LGS n. 267/2000 e contestuale variazione.
- delibera di Giunta n. 13 del 30/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Considerato che:

- in data 19/12/2024 è stato notificato tramite pec all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (d'ora in avanti anche Unione) ricorso in appello avanti il Tribunale di Ravenna (acquisito con il numero di prot. 101353 in data 20/12/2024) presentato da *Omissis* rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Gianluca Fiorentini del Foro di Roma con studio legale in Via Vespasiano n. 12 in Roma, contro Comune di Conselice e Unione dei Comuni della Bassa Romagna in riforma della sentenza n. 63/2024 depositata il 24.5.24 - n.r.g. 61/24 emessa dal Giudice di Pace di Lugo, in opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20230600100000000427 del 19.12.2023 relativa al verbale n. V/644085/2019 del 05.04.2019 elevato nel Comune di Conselice per violazione dell'art. 193 co. 2/3 C.d.S.;
- in data 08/01/2025 l'atto del ricorso in appello di cui sopra è stato notificato dall'Unione tramite pec al Comune di Conselice e acquisito al protocollo dell'Ente con il num. 113/2025;
- nella relazione pervenuta in data 10/01/2025 dal Dirigente Comandante di Polizia Locale della Bassa Romagna, acquisita al numero di prot. 1995 in pari data, agli atti del fascicolo legale, vengono rappresentate le ragioni che motivano l'opportunità di costituirsi in giudizio a seguito dell'appello proposto da *Omissis* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lugo n. 63/2024 nel procedimento distinto con il n. 61/24 R.G.;
- per la difesa in giudizio delle Amministrazioni coinvolte in relazione al ricorso in oggetto risulta necessaria la costituzione in giudizio di entrambi gli Enti citati nel ricorso in appello in questione, dato atto che il verbale d'accertamento di violazione dell'art. 193 co. 2/3 C.d.S. è stato elevato nel Comune di Conselice dalla Polizia Locale dell'Unione, trattandosi di servizio conferito all'Unione (giusta delibera del Consiglio dell'Unione n. 21 del 21/04/2011 richiamata in premessa);
- con delibera n. 8 del 23/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha autorizzato alla costituzione in giudizio per ricorso in appello al Tribunale Civile di Ravenna N. R.G. 2478/2024 proposto da *Omissis* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lugo N. 63/2024 al fine di tutelare le proprie ragioni;
- tramite la precitata delibera, la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione;
- nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione, per la spesa presunta di € 1.600,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto e si è dato atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Conselice;
- con delibera n. 12 del 30/01/2025 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Conselice autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del

Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- tramite la precitata delibera si è precisato che il Comune di Conselice rimborserà all'Unione i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 50% e che a tal fine il Comune di Conselice ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente sul Capitolo 01021.04.1090152170 a favore dell'Unione;

Dato atto che il Tribunale di Ravenna con decreto di fissazione udienza n. cronol. 6639/2024 del 05/12/2024 RG N. 2478/2024 fissa l'udienza in data 18/02/2025, pertanto il termine per costituirsi deve avvenire entro il giorno 06/02/2025;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali quelli elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento *Sater* in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati:

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

Richiamati:

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;
- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Sottolineato che l'atto di citazione in appello avanti il Tribunale Civile di Ravenna più dettagliatamente descritto in premessa avverso la sentenza n. 63/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lugo (già proc. R.G. N. 413/2023), rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

Dato atto che per quanto sopra esposto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Dato atto che :

- il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarità dell'incarico, ha ritenuto opportuno chiedere un preventivo **all'Avv. Valeria Pironi di Ravenna** (acquisito agli atti con prot. n. 8613 del 31/01/2025), del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata l'esperienza professionale maturata nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Valeria Pironi (con studio in Ravenna in Piazza Kennedy n. 22 - C.F. C.F. PRNVLR86A67E730A) ha presentato un preventivo complessivo di **€ 1.528,18** (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4%) così articolato:

Tabella "giudizi di ricognizione innanzi al Tribunale" con scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00

Fase di studio	€ 425,00
Fase introduttiva	€ 425,00
Fase decisionale	€ 426,00
Totale	€ 1.276,00
15% rimb forf.	€ 191,40
Totale	€ 1.467,40
Marca	€ 2,00
Totale	€ 1.469,40
CPA 4%	€ 58,78

Totale generale € 1.528,18

L'Avv. Valeria Pironi ha inoltre specificato nel preventivo che "essendo soggetta al regime fiscale Forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, così come modificata dalla L. 208/2015) non si applica l'Iva e si richiede la non applicazione della ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67, L. 190/2014, con imposta di bollo che verrà assolta sull'originale della fattura."

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento all'Avv. Valeria Pironi di Ravenna, dando atto che:

- il Servizio Legale dell'Unione ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 1.528,18 che presenta importi compatibili con le tariffe medie definite sulla base del valore della causa nonché dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) rispetto alle prime due fasi (di studio e introduttiva) mentre la fase decisionale è stata indicata ai valori minimi in ragione della tipologia del rito;
- è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il **CIG**, riportato in oggetto, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa **(2025)**;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

• **Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il Decreto della Presidente n. 29 del 09/12/2024 ad oggetto "Nomina del Segretario Generale dell'Unione, affidamento al Segretario delle funzioni direzionali previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente. Nomina del Vice segretario dell'Unione" e di nomina della Dott.ssa Fabiola Gironella in qualità di Responsabile del Servizio Legale;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo Unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di prendere atto che con Delibera di Giunta Unione n. 8 del 23/01/2025 è stata autorizzata la costituzione in giudizio per ricorso in Appello al Tribunale di Ravenna - R.G. N. 2478/2024;

- di procedere pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'**Avv. Valeria Pironi del Foro di Ravenna**, con Studio Legale a Ravenna in Piazza Kennedy n. 22 – C.F. PRNVLR86A67E730A , conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per un compenso di € 1.528,180 (comprensivo di onorari, spese generali 15%, CPA 4%), trattasi di *"Operazione in regime forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e L. 145/2018"*;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 8 del 23/01/2025 è stato autorizzato il Presidente dell'Unione, a conferire a idoneo legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell'Ente;

- di dare atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Conselice e a tal fine il Comune di Conselice giusta delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente sul Capitolo 01021.04.1090152170 e procederà con apposita determina all'assunzione dell'effettivo impegno di spesa per rimborsare la propria quota di spesa a favore dell'Unione;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 1.528,18 al Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno assunta con atto di Giunta Unione n. 8 del 23/01/2025 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01-	SPESE LEGALI PER	PIRONI	2025/744/1	€ 764,09	

	Prog: 11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO R.G. N. 2478/2024 - CIG:B56C255D5D	VALERIA,02512330 396 ,PIAZZA KENNEDY, 22,48100,RAVENNA ,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT8610200867490000 101613716			
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03. 02.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO R.G. N. 2478/2024 - CIG:B56C255D5D	PIRONI VALERIA,02512330 396 ,PIAZZA KENNEDY, 22,48100,RAVENNA ,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT8610200867490000 101613716	2025/744/2	€ 764,09	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/744/1 di € 1.600,00 assunta sul Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 dell’Unione, giusta delibera di Giunta Unione n. 8/2025 portandola da € 1.600,00 a € 1.528,18 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO AL		2025/744	€ -71,82	

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 2025/151/1 di € 800,00 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 8 del 23/01/2025 sul Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 dell’Unione, portandolo da € 800,00 a € 764,09 derivante dal rimborso all’Unione delle spese legali da parte del Comune di Conselice come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2506 - Cdr:CDR003 -	RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL	COMUNE DI CONSELICE,002031 30398 ,VIA G.GARIBALDI N. 14,48017,CONSELIC E,RA,REGOLARIZZ AZIONE	2025/151/1	€ -35,91	

	Cdg:003	TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO R.G. N. 2478/2024	ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO)			
--	---------	---	--	--	--	--

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;

- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito dell'Unione "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *AVV. VALERIA PIRONI*
- Codice Fiscale: *PRNVLR86A67E730A*
- oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*
- tipo di rapporto: *prestazione occasionale*
- importo compenso: *€ 1.528,18*
- data inizio incarico: *data della presente determinazione*
- data fine incarico: *sentenza Giudice Tribunale di Ravenna*

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Comune di Conselice - Servizio Segreteria Generale
- al professionista incaricato AVV. VALERIA PIRONI di Ravenna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Fabiola Gironella